

STUDIO LEGALE
Macciotta & Associati
Associazione professionale
V.le A. Diaz, 29 090125
Cagliari

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – CAGLIARI

Ricorso

nell'interesse della dott.ssa Giulia Isabella Grosso, nata a Catania, il 22.04.1983, residente in Cagliari, Via E. Gianturco 11, C.F. GRSGSB83D62C351N rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Macciotta, C.F. MCCGPP58P30B354V, (telefax:070.6404701, pec:giuseppe.macciotta@pec.macciottaassociati.it), Veronica Petrella, C.F. PTRVNC74E53D150U, e Emanuela Devoto Ticca, C.F. DVTMNL74L51B354H (telefax:070.6404701, pec:edevototicca@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta in Cagliari al n. 29 del Viale Armando Diaz, giusta procura rilasciata in calce al presente atto;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi,12;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE, con sede in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 6, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25;

Resistenti

E, per quanto occorrere possa, contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25;

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi,12;

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari, Via San Simone, 60;

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari, viale Trento, 69;

EXFOR AGENZIA FORMATIVA – ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO SENZA FINI DI LUCRO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari, Via Vincenzo Bellini, 9;

per l'annullamento, previo provvedimento cautelare

- Del "Bando di selezione per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi del progetto "EXCELSA" per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda" - Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 integrazione/migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 integrazione lett. h) formazione civico linguistica, adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sardegna - Direzione Generale e pubblicato in data 28.03.2017 (doc. 1);

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nei confronti dei quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti;

I – In data 28.03.2017 veniva pubblicato il "Bando di selezione per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi del progetto "EXCELSA" per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda" - Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 integrazione/migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 integrazione lett. h) formazione

civico linguistica, adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sardegna - Direzione Generale.

La selezione ineriva all'“*Attribuzione di incarichi di docenza per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda*”, e la prestazione aveva ad oggetto “*l'insegnamento dell'italiano L2 a cittadini di Paesi Terzi, regolarmente soggiornanti in Sardegna inclusi i titolari di protezione internazionale e umanitaria*”.

La ricorrente ha partecipato alla selezione concorsuale di cui all'oggetto, con domanda presentata in data 18.4.2017 (doc. 2).

In particolare, all'art. 7 del Bando, tra i criteri di valutazione veniva previsto, alla voce “titoli specialistici”, punto 2), l'attribuzione di:

- A - punti 15 per il possesso del “diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi (CFU), in didattica dell'italiano a stranieri;
- B - punti 5 per il possesso di “master di I livello specificatamente indirizzato all'acquisizione di competenze in didattica dell'italiano L2 (60 CFU);
- C - punti 10 per il possesso di “master di II livello specificatamente indirizzato all'acquisizione di competenze in didattica dell'italiano L2 (60 CFU);
- D – punti 10 per il possesso di “certificazioni di glottodidattica di secondo livello” (poi elencate);
- E - punti 5 per il possesso di “certificazioni di glottodidattica di secondo livello” (poi elencate).

Veniva, quindi, previsto, per quanto di interesse in questa sede, che “*per la valutazione dei requisiti dei punti 2) e 3), i punteggi per ciascun titolo sono cumulabili sino al raggiungimento del valore massimo stabilito per lo specifico punto.*”

La valutazione complessiva potrà determinare l'assegnazione di un massimo di punti 55. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane”.

L'art 8 del Bando di selezione stabiliva, inoltre, che “*la graduatoria avrà durata triennale decorrenti dalla data di pubblicazione*”.

II - La ricorrente, come risulta dalla domanda presentata in data 18.4.2017, è in possesso del titolo di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica dell'Italiano a Stranieri conseguito presso l'Università per stranieri di Siena, il quale le attribuisce specifiche

competenze didattico-metodologiche per l'insegnamento della lingua italiana a cittadini stranieri e la capacità di operare nel settore della linguistica generale, linguistica italiana, linguistica acquisizionale, linguistica educativa, linguistica teorica e storica, semiotica e filosofia del linguaggio, traduttologia e storia della traduzione.

Detto titolo specialistico non appare, tuttavia, preso in considerazione nel Bando in oggetto ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 in relazione ai "criteri di valutazione", "Titoli specialistici".

Ora, si ritiene che la mancata inclusione, tra i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, del titolo del dottorato di ricerca nello specifico ambito di competenza considerato dal Bando di selezione si riveli palesemente illogica e contraddittoria oltre che manifestamente incomprensibile rispetto al contenuto della procedura concorsuale.

Ne consegue che i provvedimenti oggetto del presente gravame devono reputarsi illegittimi e come tali meritevoli di annullamento, in quanto gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della attuale esponente.

Per tali ragioni la odierna esponente presentava in data 8.05.2017 (doc. 3), all'Ufficio Scolastico Regionale Amministrazione, istanza di autotutela volta alla modifica e/o integrazione del Bando di selezione di cui trattasi nel senso sopra specificato, ai sensi degli artt. 21 *octies* e *nonies* della legge n. 241/1990.

Detta istanza è rimasta ad oggi senza riscontro inducendo, dunque, la ricorrente a proporre la presente impugnativa.

Prima di procedere allo svolgimento dei motivi di ricorso appare necessario effettuare una breve premessa in ordine alla necessità, nel caso di specie, di impugnare il Bando di selezione, nonostante non si stiano proponendo doglianze avverso clausole che prevedono requisiti di partecipazione in senso stretto.

Chi scrive è pienamente consapevole del principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale l'onere di immediata impugnazione della *lex specialis* riguarda solo quelle disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che determinano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia le disposizioni che ledono immediatamente e direttamente l'interesse del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale

Senonché, nella presente fattispecie la prospettazione che si propone è ad avviso dello scrivente, tale da potere essere assimilata, in virtù della medesima *ratio*, alle predette ipotesi di clausole cd. escludenti attesa la sostanziale impossibilità, per la ricorrente, di partecipare adeguatamente e razionalmente alla selezione, il che riconduce questa ipotesi a quella generale relativa alle clausole impeditive.

Infatti, nella fattispecie, è già certo che l'illegittimità della predetta clausola – lungi dal restare confinata su un piano di astratta e potenziale lesività – si risolverà, comunque, in un esito negativo della partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale –se non nella mancata assegnazione dei posti a concorso quantomeno nel senso della mancata valorizzazione del titolo vantato dalla stessa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e dell'utile inserimento in graduatoria e nella sua sicura postergazione rispetto ad altri concorrenti che possiedono il titolo della “specializzazione” - e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva della medesima, dal momento che la graduatoria non potrà che essere un atto meramente consequenziale rispetto alle considerate previsioni del bando. La lesione della situazione soggettiva della medesima ricorrente è, dunque, attuale e concreta: da qui l'onere di impugnare immediatamente il bando di selezione in parte *qua*.

In estrema sintesi, ciò che è decisivo ai fini dell'affermazione dell'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara, non è soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, **essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare al concorso, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa e non condizionate dal suo svolgimento** e, perciò, in condizioni **di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale**. (pronuncia relativa a clausole del bando di gara che prescrivevano requisiti di partecipazione ma estensibile analogicamente, per identità di *ratio*, anche alla presente fattispecie, Cfr. T.A.R. Pescara, (Abruzzo), sez. I, 02.10.2013, n. 467; C.d.S., sez. III, 24.05.2013, n. 2841).

La dott.ssa Grosso è venuta a conoscenza fin dal momento della pubblicazione del Bando in esame che l'illegittima formulazione della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della propria situazione soggettiva.

Anche Codesto Tribunale si è pronunciato in senso conforme: “Sono irricevibili le censure proposte avverso le modalità di svolgimento della procedura, consistenti nell'applicazione, attraverso gli atti di gara impugnati, dei criteri di valutazione già stabiliti dal bando; la questione dell'immediata lesività di una clausola di un bando di selezione, infatti, non dev'essere circoscritta ai requisiti di partecipazione alla procedura, ma è propria di ogni prescrizione rispetto alla quale è certo che la sua applicazione non potrà che essere univoca nel senso che il ricorrente ritiene pregiudizievole” (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna), sez. II, 25.11.2011, n. 1134; C.d.S. sez. IV, 26.11.2009, n. 7441).

Tutto ciò premesso si svolgeranno, ora, le specifiche censure in punto di diritto.

MOTIVI IN DIRITTO

I - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia, evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, libera concorrenza, trasparenza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 comma 2, l. n. 240 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del Decreto ministeriale 1 febbraio 2001, n.44.

La clausola di cui al bando di selezione in esame appare manifestamente viziata in quanto affetta da irragionevolezza ed ingiustizia.

Risulta, infatti, evidente come il titolo specialistico in questione rivesta una valenza prioritaria sia in linea generale che con riferimento alla specifica fattispecie.

In particolare, secondo il Quadro dei titoli italiani approvato dal MIUR (QTI) (doc. 4) - costruito sul modello del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore e che costituisce lo strumento ufficiale di descrizione del nostro sistema accademico - il titolo del dottorato di ricerca rappresenta il terzo (dopo la laurea e la laurea specialistica) e più alto grado tra i cicli dell'istruzione superiore previsti nell'ordinamento accademico italiano.

Il QTI ha la finalità, tra le tante, di favorire la conoscenza e la valutazione da parte dei datori di lavoro dei titoli rilasciati dalle istituzioni italiane di istruzione superiore.

La mancata inclusione del titolo di specializzazione di cui trattasi, che determina un'ingiusta penalizzazione in danno di un soggetto che ha conseguito il più importante riconoscimento accademico previsto dal relativo ordinamento, non appare, dunque, affatto legittima.

Inoltre, se è indubbiamente vero che rientra nel potere discrezionale della Pubblica amministrazione indicente un bando di concorso stabilire le modalità di valutazione dei titoli professionali e culturali, valutazione insindacabile dal giudice amministrativo della legittimità salvo che dette modalità non trasmodino in ipotesi evidentemente illogiche, incongrue e comunque prive di razionalità, è altrettanto vero che il comportamento delle Amministrazioni deve sempre conformarsi ai principi comunitari e nazionali (si veda, ad esempio, il contenuto dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241) di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, tutela della trasparenza che, nel corretto significato della espressione, può tradursi quale garanzia di medesimo trattamento tra tutti i concorrenti di una selezione pubblica ed aspiranti all'ottenimento del beneficio atteso con la partecipazione. Tali regole basilari dell'agire amministrativo possono essere derogate esclusivamente quando sussista uno specifico e grave motivo che giustifichi tale deroga, altrimenti la disposizione derogatoria va tacciata di irragionevolezza e quindi considerata illegittima.

Deve, dunque, riaffermarsi la possibilità per il giudice amministrativo, investito della questione di scrutinare la legittimità o meno delle regole di un bando, di svolgere una deliberazione attenta delle regole della selezione al fine di evidenziare se nel concreto siano state predisposte clausole valutative che nella loro applicazione diano luogo ad ingiustificate disparità di trattamento.

Nel caso di specie, difficilmente si comprende come possa resistere alla critica di disparità di trattamento tra soggetti operanti nel medesimo settore la disposizione del bando in questione, che limita la valutazione e l'attribuzione di punteggi ai soli concorrenti che possano vantare di aver conseguito il diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi (CFU), in didattica dell'italiano a stranieri, non tenendo in nessuna considerazione (addirittura neppure quale titolo di preferenza a parità di punteggio) il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica dell'Italiano a

Stranieri, titolo specificamente comprovante il possesso (al livello più alto del sistema di istruzione Italiano) della specifica professionalità richiesta dal bando.

In ogni caso, la clausola in oggetto - nella parte nella quale considera esclusivamente il possesso del *“diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi (CFU), in didattica dell’italiano a stranieri”* quale titolo specialistico idoneo all’attribuzione di 15 punti e non include il titolo di dottorato di ricerca in analogo ambito - seppure letteralmente riferita alla sola specializzazione, non può sul piano interpretativo, avuto riguardo al sottostante chiaro quadro normativo di riferimento, non essere riferita che anche al possesso del titolo di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica dell’Italiano a Stranieri.

Lo stesso legislatore nell'art. 23 comma 2, l. n. 240 del 2010, in relazione alla stipula di contratti di insegnamento con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, attribuisce ai possessori del dottorato di ricerca un titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

In merito la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, sez. II, 19/05/2015 n. 1039) ha affermato che *"la norma di legge su citata, nel disciplinare il conferimento di contratti per attività di insegnamento, testualmente prevede che <<Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti>>.*

Ancora, appare ravvisabile, alla luce delle medesime argomentazioni svolte nella parte che precede, la violazione dell’art. 40 del Decreto ministeriale 1 febbraio 2001, n.44, rubricato *“Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”*.

Detta norma, espressamente richiamata nel Bando in argomento, così dispone:

*“1. La istituzione scolastica può stipulare **contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti**, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.*

*2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, **al fine di garantire la qualità della***

prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto”.

Emerge con evidenza, pertanto, che il legislatore ha considerato quale esigenza prioritaria quella di **“garantire la qualità della prestazione”** attraverso il conferimento di incarichi di docenza a soggetti di comprovata esperienza.

L'esclusione del titolo specialistico del dottorato di ricerca risulta, dunque, anche sotto questo profilo, irragionevole e discriminatoria.

Da quanto sopra discende che la clausola di cui all'art. 7, punto 2) del Bando, così come formulata, si rivela palesemente in contrasto con la vigente normativa, oltre che *ictu oculi* inficiata dal vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, contraddittorietà e violazione e/o falsa applicazione del principio di trasparenza, di buona amministrazione e di parità di trattamento, posto che la medesima non appare rispondere ad alcun criterio di logica, con conseguente sindacabilità da parte del Giudice competente, oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (parametro che si risolve nel controllo della non arbitrarietà e non manifesta irragionevolezza delle scelte della P.A.), dell'art. 23 comma 2, l. n. 240 del 2010 e dell'art. 40 del Decreto ministeriale n.44 del 2001.

Dalle considerazioni che precedono deriva che tutti i motivi di illegittimità dedotti dovranno estendersi sia nei confronti degli ulteriori atti e/o provvedimenti richiamati nel Bando di selezione impugnato qualora lesivi per gli interessi della ricorrente sia nei confronti di atti e/o provvedimenti, allo stato non conosciuti, presupposti, successivi, connessi e/o consequenziali, i quali saranno, dunque, anch'essi meritevoli di annullamento, e nei confronti dei quali ci si riserva, se necessario, di proporre motivi aggiunti.

Istanza cautelare

In ordine al *fumus boni juris* non v'è altro da aggiungere a quanto esposto.

Con riferimento al requisito del *periculum in mora*, si consideri al riguardo come il pregiudizio sia *in re ipsa*, attesa la formulazione dell'art. 7 del Bando di selezione il quale, come detto, preclude *ab origine*, sin dal momento della pubblicazione dello stesso Bando,

alla ricorrente di vedere legittimamente valutato, con l'attribuzione del relativo punteggio, il proprio titolo di specializzazione del dottorato di ricerca nell'ambito specifico preso in considerazione dalla selezione in oggetto.

Ciò certamente provoca alla medesima un pregiudizio grave ed irreparabile.

E' infatti evidente che, in assenza della concessione di idonea misura cautelare - che, nella specie, potrebbe essere quella consistente nell'ordinare all'amministrazione di provvedere alla modifica e/o correzione della clausola in esame attraverso l'inserimento del titolo di specializzazione del dottorato di ricerca - ovvero di una sollecita definizione nel merito della causa - qualora Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse valutare tale ipotesi favorevolmente - l'interesse della ricorrente verrebbe sicuramente vanificato atteso che si procederebbe nell'*iter* della selezione, con manifesto pregiudizio degli interessi della medesima ricorrente anche in considerazione anche della durata triennale della graduatoria prevista dall'art. 8 del Bando.

La odierna esponente sarebbe, infatti, sopravanzata nella graduatoria da soggetti che non possiedono il medesimo titolo di specializzazione (il dottorato di ricerca è, come detto, il terzo e più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano, conseguito all'esito di corsi accademici *post lauream*, di durata almeno triennale) ma che, nonostante siano certamente meno qualificati nell'ambito di competenze considerato, si vedrebbero attribuire un punteggio più elevato con conseguente migliore posizionamento nella graduatoria, anche ai fini di successive selezioni.

È evidente, inoltre, che da un lato non verrebbe garantito l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori e dall'altro che, qualora all'esito del giudizio sul merito gli atti gravati dovessero venire annullati, verrebbe a determinarsi un aggravio di costi anche per l'amministrazione.

Si auspica, pertanto, che Codesto Ill.mo Tribunale voglia sospendere in via cautelare i provvedimenti impugnati ovvero Voglia emanare quel provvedimento cautelare che, a Suo avviso, risulti più idoneo ad assicurare interinalmente l'effetto della decisione nel merito.

P. Q. M.

Si conclude perché l'Eccellentissimo TAR adito Voglia:

- in via cautelare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ovvero adottare quel diverso provvedimento cautelare che, ad avviso di Codesto Ecc.mo Tribunale, risulti più idoneo ad assicurare interinalmente l'effetto della decisione nel merito;

- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati come in epigrafe ed in espositiva, per i vizi di legittimità dedotti e per l'effetto disporre l'annullamento con ogni conseguenza di legge;

- Vinte le spese e gli onorari di giudizio, con gli accessori di legge.

Si dichiara, ai sensi degli artt. 9, 13 e 14 comma 2 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. Mod. ed integr., il presente processo è soggetto a contributo unificato nella misura di € 325,00 *ratione materiae*.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Bando di selezione per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi del progetto "EXCELSA" per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda";
- 2) domanda di partecipazione in data 18.4.2017;
- 3) istanza di autotutela del 8.05.2017;
- 4) Quadro dei titoli italiani approvato dal MIUR (QTI).

Cagliari, 25 maggio 2017

Avv. Giuseppe Macciotta

Avv. Veronica Petrella

Avv. Emanuela Devoto Ticca

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta, dott.ssa Giulia Isabella Grosso, nata a Catania, il 22.04.1983, residente in Cagliari, Via E. Gianturco 11, C.F. GRSGB83D62C351N, per redigere e sottoscrivere il presente ricorso e per essere rappresentato e difeso nel relativo giudizio nanti il Tar Sardegna, Cagliari, promosso avverso il “Bando di selezione per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi del progetto “EXCELSA” per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda” adottato dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sardegna – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e pubblicato in data 28.03.2017 nonché avverso tutti gli atti presupposto, inerenti, connessi e consequenziali, in ogni sua fase e stato fino a completa definizione, delego con poteri anche disgiunti l’Avv. Giuseppe Macciotta (C.F. MCCGPP58P30B354V- telefax: 070.6404701 - p.e.c.: giuseppe.macciotta@pec.macciottaassociati.it), l’avv. Emanuela Devoto Ticca (C.F. DVTMNL74L51B354H) e l’avv. Veronica Petrella (C.F. PTRVNC74E53D150U) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sostituire a sé altri avvocati, di proporre motivi aggiunti e nuovi, chiedere l’emissione di misure cautelari rinunciare agli atti del giudizio, proporre istanze, transigere e conciliare, riscuotere somme e rilasciare quietanze.

A tal fine eleggo domicilio presso lo studio e la persona dell’avv. Giuseppe Macciotta in Cagliari Viale A. Diaz n. 29.

Ai fini dello svolgimento del presente mandato, avuta conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 e dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, consento il trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili, ex art. 22 del predetto Decreto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Cagliari, 25 maggio 2017

Dott. Giulia Isabella Grosso

E’ autentica

Avv. Giuseppe Macciotta

Avv. Emanuela Devoto Ticca.....

Avv. Veronica Petrella

○ **RELAZIONE DI NOTIFICA**

- Sulle istanze degli avv.ti Giuseppe Macciotta, Veronica Petrella ed Emanuela Devoto Ticca nella sopraindicata loro qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho notificato copia conforme del ricorso al Tar Sardegna, nell'interesse della dott.ssa Giulia Isabella Grosso, nata a Catania, il 22.04.1983, residente in Cagliari, Via E. Gianturco 11, C.F. GRSGSB83D62C351N, che precede, ai sotto indicati destinatari ai seguenti indirizzi:

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25, CAP 09128, mediante consegna di copia conforme all'originale, ed ivi a mani di

2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma (RM), Via Dei Portoghesi, 12 – CAP 00186, mediante consegna di copia conforme all'originale tramite raccomandata a.r. n.

3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25, CAP 09128 mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 6, mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

5) MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma (RM), Via Dei Portoghesi,12 – CAP 00186, mediante consegna di copia conforme all'originale tramite raccomandata a.r. n.

6) MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25, CAP 09128, mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

7) ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA –, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari Via San Simone 60, CAP 09122 Cagliari, mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

8) ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari viale Trento, 69, CAP 09123, mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

9) EXFOR AGENZIA FORMATIVA – ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO SENZA FINI DI LUCRO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari Via Vincenzo Bellini, 9, CAP 09128, mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di